Legge Regionale 31 agosto 1973, n. 16

«Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania».

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

PARTE PRIMA (Fondo di Previdenza)

Art. 1

E' istituito presso il Consiglio regionale il «Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Campania» per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

(Gestione del fondo)

Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali donazioni.

Art. 3

(Contabilità del Fondo)

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio Regionale.

Art. 4

(Contributi previdenziali obbligatori)

Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'Amministrazione del Consiglio Regionale, nella misura di un decimo delle indennità complessive mensili lorde di cui all' art. 1, 1° comma, lettera A e B della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5.

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all' art. 1.

Art. 5

(Diritto all'assegno vitalizio - requisiti di età e periodo di contribuzione)

L'assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessant'anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Consiglio Regionale della Campania.

Il Consigliere può chiedere la corresponsione anticipata dell'assegno dopo la cessazione del mandato, purché abbia compiuto il cinquantesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del cinque per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

Art. 6

(Consiglieri inabili al lavoro)

Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età, i Consiglieri che cessano dal mandato e che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente.

Sull'applicabilità del precedente comma del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 7

(Accertamento dell'inabilità permanente)

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente articolo 6, è compiuto da un Collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del Collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 8

(Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità)

Nell'ipotesi prevista dal 1° comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni e mesi di contribuzione e comunque non può essere inferiore a quello minimo previsto nel successivo art. 12.

Art. 9

(Contributi volontari)

Il Consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

Dopo il compimento del quinquennio contributivo, il Consigliere potrà inoltre avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Analoghe facoltà competono agli aventi diritto di cui al successivo articolo 14 del Consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.

Art. 10

(Rinuncia ai contributi volontari)

Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di decesso.

Art. 11

(Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi)

Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale della Campania, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Art. 12

(Misura degli assegni vitalizi)

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni e mesi di contribuzione, sulle indennità complessive mensili lorde (di cui all' art. 1, 1° comma 1, lettera A e B della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5) pagata ai Consiglieri in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio.

anni di	percentuale
contribuzione	
5	30
6	31
7	32
8	33
9	34
10	35
11	36
12	37
13	38
14	38
15	40
16	42
17	44
18	46
19	48
20	50

Art. 13

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all' art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Art. 14

(Assegno di riversibilità)

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

- a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l'anzidetta sentenza il Consigliere deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi;
- b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni:
- c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;
- d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex Consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta ai genitori, che siano in età superiore a sessant'anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15

(Assegno di riversibilità in caso di morte)

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.

Art. 16

(Condizioni per l'assegno di riversibilità)

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso dei figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del Collegio medico di cui al precedente art. 7.

Art. 17

(Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità)

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge o il beneficiario del Consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del coniuge;
- 2) certificato di matrimonio;
- 3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza
- di cui all'articolo 14 lettera a) o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
- 4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del Consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
- 2) certificato di nascita dei figli;
- 3) stato di famiglia;
- 4) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni che siano a carico del Consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7, o, fino al ventiseiesimo anno di età, della condizione di studente.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18

(Ammontare dell'assegno di riversibilità)

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere, nella misura seguente:

- a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;
- b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;
- c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;
- d) negli altri casi: 50 per cento; ed è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19

(Prescrizioni dei ratei di assegno)

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 20

(Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio)

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21

(Contributo una tantum in caso di decesso)

Alla morte del Consigliere in carica il Fondo corrisponde a chi ne abbia diritto tra le persone indicate nell' art. 14 un contributo il cui ammontare è determinato con i criteri e le percentuali previsti dall' art. 18

sulla base di tre mensilità dell'indennità consiliare di cui all'articolo 1, 1° comma, lettera A e B della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5.

PARTE SECONDA

Art. 22

(Istituzione del fondo di solidarietà)

E' istituito presso il Consiglio regionale un «Fondo di solidarietà tra i Consiglieri della Regione Campania» con lo scopo di liquidare un «premio di reinserimento» a quei Consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per le cause di ineleggibilità.

Il Fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento dell'indennità consiliare, a carico dei Consiglieri, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del Fondo e da eventuali donazioni.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la ripartizione del Fondo.

PARTE TERZA

Art. 23

(Gestione dei Fondi)

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione del «Fondo di Previdenza» e del «Fondo di solidarietà dei Consiglieri regionali».

Art. 24

(Disposizioni transitorie)

Tutti i Consiglieri in carica verseranno al «Fondo di Previdenza» ed al «Fondo di Solidarietà» i rispettivi contributi arretrati, relativi alle indennità consiliari già percepite prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

Tutte le norme della presente legge hanno decorrenza dalla data di insediamento del primo Consiglio regionale della Campania.

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 31 agosto 1973